

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FISICHE, DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE SENZA SCOPO DI LUCRO, VITTIME DI ATTI CRIMINOSI SUL TERRITORIO REGIONALE – L.R. 28/2019, ART. 7, COMMI 3 E SEGUENTI E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

**1. Premessa**

**1.1.** La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 7, commi da 3 a 9 della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 97, della l.r. 20/2025, eroga contributi a favore di persone fisiche e giuridiche vittime incolpevoli di azioni della criminalità sul territorio regionale, per il ristoro di danni patrimoniali e alle attività (anche ai fini del loro riavvio), nei limiti e secondo criteri e le modalità di cui ai successivi paragrafi.

Ai sensi del citato articolo 7 della l.r. 28/2019:

- i suddetti contributi possono essere erogati esclusivamente con riferimento agli eventi delittuosi verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019;
- sono escluse dall'applicazione del presente atto le fattispecie riconducibili al racket e all'usura, per le quali trova applicazione la specifica disciplina statale e regionale vigente.

**2. Soggetti beneficiari dei contributi e requisiti**

**2.1.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 28/2019, possono beneficiare dei contributi regionali le persone giuridiche e fisiche di seguito riportate.

**A) I titolari o gestori di un'attività economica e i titolari o gestori di un'attività di interesse generale senza scopo di lucro (ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche), con sede e/o unità locale nell'ambito della Regione Lazio,** che abbiano subito una comprovata interruzione o compromissione dell'attività stessa, in conseguenza di **atti delittuosi violenti** denunciati all'autorità giudiziaria.

Ai fini del presente atto, per atti delittuosi violenti si intendono i reati che, per la violenza o minaccia con cui sono commessi siano tali da interrompere o compromettere l'esercizio dell'attività (quali, a titolo esemplificativo, incendi dolosi di esercizi commerciali, impianti o veicoli aziendali, esplosioni o attentati dinamitardi, devastazioni e danneggiamenti aggravati). Non sono in ogni caso ricompresi, ai fini della concessione dei contributi di cui

al presente atto, reati quali, a titolo esemplificativo, il furto di denaro, valori e/o merci.

In caso di cessione dell'attività a soggetti terzi, i contributi possono essere concessi anche ai soggetti subentranti nell'attività che siano in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo.

**B) i proprietari degli immobili danneggiati dagli atti di cui alla lettera A);**

**C) le persone fisiche, residenti nel territorio regionale, che abbiano subito danni al proprio patrimonio mobile o immobile in conseguenza di eventi delittuosi denunciati all'autorità giudiziaria e comprovati come episodi realizzati dalle forme di criminalità organizzata persistenti nel tessuto sociale.**

Ai fini del presente atto, per "**eventi delittuosi comprovati come episodi realizzati dalle forme di criminalità organizzata persistente nel tessuto sociale**" si intendono i reati che abbiano causato danni al patrimonio mobile o immobile della vittima (a titolo esemplificativo, incendi, danneggiamenti, attentati dinamitardi) e che risultino, sulla base di elementi acquisiti dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia o da altre autorità competenti, riconducibili all'operatività di associazioni criminali organizzate o a condotte intimidatorie espressione delle medesime.

In caso di decesso del beneficiario di cui alle lettere A), B) e C), i sopracitati contributi sono devoluti agli eredi legittimi.

## **2.2 Ulteriori requisiti per accedere ai contributi**

➤ **Le persone giuridiche di cui alle lettere A) e B)** devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere in regola con gli adempimenti e gli obblighi di cui all'articolo 4 (*"Requisiti delle imprese per la concessione delle agevolazioni"*) della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*) e successive modifiche;
- b) non avere legali rappresentanti, amministratori o soci che abbiano riportato condanne penali, salvo riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per reati dolosi, secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
- c) non avere legali rappresentanti, amministratori o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n.159 del

2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modifiche;

➤ **Le persone fisiche di cui alla lettera C)** devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) cittadinanza italiana, dei Paesi dell'UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007); ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
- b) non avere riportato condanne penali, salvo riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per reati dolosi, secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
- c) assenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n.159 del 2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modifiche.

### **3. Contributo - Modalità di concessione e limiti**

**3.1** I contributi sono concessi annualmente dalla Regione, nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge regionale di bilancio. Le istanze di contributo sono istruite e i contributi concessi secondo la “procedura a sportello”, nell’ordine cronologico di arrivo della domanda, fino all’esaurimento dei fondi stanziati nell’annualità di riferimento. Qualora per la domanda di finanziamento che risulti ultima finanziabile, le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il finanziamento spettante, l’erogazione delle risorse comunque disponibili è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione contenente l’accettazione parziale.

**3.2.** Il contributo può essere concesso:

- a) per i danni subiti dai soggetti di cui al paragrafo 2, lettere A) e B), nel limite massimo di euro

80.000,00, al netto della parte eventualmente assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi comunque percepiti a tal riguardo dal beneficiario. Il contributo è comunque concesso in regime “*de minimis*” ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Nell’**Allegato 1** al presente atto sono richiamate, a titolo informativo, le disposizioni in materia di *de minimis* a cui dovranno attenersi i soggetti interessati;

b) per i danni subiti dai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera C), nel limite massimo di euro 25.000,00, al netto della parte eventualmente assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi comunque percepiti a tal riguardo dal beneficiario.

#### **4. Spese ammissibili**

**4.1** I contributi sono concessi per:

- a) la copertura dei danni subiti in conseguenza dell’evento delittuoso;
- b) il sostegno al riavvio dell’attività, nel medesimo sito ovvero in prossimità del luogo dove si è verificato l’evento delittuoso.

**4.2** Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere A) e B), sono ammissibili a contributo, in particolare:

- a) le spese derivanti da danni al mobilio, strumentazioni, attrezzature nonché spese volte al ripristino della situazione e alla ripresa della normale attività esercitata;
- b) spese per interventi di manutenzione ordinaria;
- c) spese per la locazione dei locali o delle utenze, sostenute durante la chiusura dell’attività a causa dell’evento delittuoso;
- d) spese per interessi su mutui/finanziamenti pagati durante il periodo di chiusura dell’attività;
- e) spese di carattere generale, per pratiche legate all’interruzione/riavvio dell’attività, per un importo complessivo non superiore al 10% del limite massimo di cui all’articolo 3, comma 3.
- f) indipendentemente dai danni subiti sono altresì ammissibili le spese rivolte all’acquisto o all’installazione di video-allarme, sistemi di video – sorveglianza, sistemi passivi (antitaccheggio, blindature, casseforti, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri

antisfondamento ecc.), dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza.

**4.3 Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lett. C),** sono ammissibili a contributo le spese relative all'abitazione principale (e relative pertinenze) o a beni mobili danneggiati e distrutti, quali, a titolo esemplificativo:

- spese derivanti da danni al mobilio, strumentazioni, attrezzature, arredi, elettrodomestici, vetrate, porte, finestre, impianti;
- spese per interventi di manutenzione ordinaria;
- spese relative al danneggiamento o distruzione di beni mobili registrati, quali autoveicoli;

Per abitazione principale si intende l'abitazione ove, alla data dell'evento delittuoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile.

**4.4.** In generale, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario, in particolare, che sia imputabile all'evento delittuoso, riconducibile ad una delle categorie di cui ai precedenti punti, pertinente, legittima (cioè sostenuta da documentazione fiscale, contabile e civilistica vigente), essere stata effettivamente sostenuta anteriormente alla data di presentazione della domanda o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di concessione del contributo, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi del paragrafo 8.

Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e pagate con modalità tracciabili (in particolare: bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, SDD – Sepa Direct Debit, carta di credito o bancomat intestato al beneficiario e con addebito automatico sul conto corrente a lui intestato (per le persone giuridiche, con facoltà di utilizzo al legale rappresentante o al dipendente del medesimo beneficiario), assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario.

Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.

L'IVA costituisce una spesa ammissibile, qualora non detraibile o recuperabile, ed effettivamente sostenuta.

## 5. Presentazione della domanda di contributo

**5.1** Le istanze di contributo devono pervenire annualmente, con le modalità e i termini stabiliti con apposito Comunicato, pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Le domande inviate prima o dopo il termine stabilito nel Comunicato sono inammissibili.

**5.2.** L'istanza di contributo, compilata esclusivamente secondo i modelli scaricabili dal sito della Regione o attraverso gli appositi applicativi regionali (secondo quanto specificato dal suddetto Comunicato) dovrà essere corredata, in particolare, dai seguenti allegati:

- a) denuncia/querela presentata e relativa attestazione di deposito;
- b) eventuale copia di perizie asseverate relative ai danni subiti;
- c) per i beni mobili registrati (es. autoveicolo) copia del documento del titolo di proprietà;
- d) eventuale documentazione, ove disponibile, utile a supportare la riconducibilità delle fattispecie criminosi nell'ambito delle tipologie di cui al paragrafo 2, lettera A) (eventi delittuosi violenti), e lettera B) (episodi realizzati nell'ambito di fenomeni di criminalità organizzata o comunque di criminalità stabilmente radicata nel contesto territoriale di riferimento), quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni della Procura della Repubblica, provvedimenti dell'autorità giudiziaria (rinvio a giudizio, sentenza, misure cautelari ecc.), attestazione delle forze dell'ordine o della Prefettura, articoli di giornale;
- e) l'elenco delle spese preventivate o sostenute e copia della relativa documentazione giustificativa (preventivi di spesa, nel caso la stessa non sia stata ancora sostenuta, ovvero fatture e relative quietanze di pagamento – bonifici/estratti conto ecc.);
- f) copia delle eventuali polizze assicurative attestanti le coperture assicurative/massimali/franchigie relative al bene e alle attività danneggiate;
- g) eventuale certificato di avvenuta demolizione del bene mobile registrato;
- h) ulteriore documentazione idonea a dimostrare il danno subito, in relazione al bene o alle attività economiche coinvolte nell'evento delittuoso.

**5.3.** Per le imprese e i soggetti comunque sottoposti alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione riguardante gli aiuti *de minimis*, secondo il modello di cui all'**Allegato 2**.

## **6. Cause di esclusione**

### **6.1 Sono escluse le istanze:**

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e privi dei relativi requisiti;
- b) inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste ai sensi del paragrafo 5.

## **7. Istruttoria e procedimento di valutazione**

**7.1.** La valutazione delle istanze è effettuata rispettando l'ordine di arrivo e fino all'esaurimento dei fondi stanziati nell'annualità di riferimento.

La Regione effettua l'istruttoria e la valutazione delle istanze tramite la struttura regionale competente in materia che può richiedere, alla luce del principio del soccorso istruttorio e in relazione alla tipologia di evento delittuoso e di danno, ulteriore documentazione e chiarimenti, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. La documentazione integrativa dovrà essere fornita nel termine stabilito dalla suddetta struttura regionale e comunque, non oltre 7 giorni dalla richiesta, decorso il quale il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

**7.2.** Per le istanze escluse o, comunque, valutate inammissibili a seguito della istruttoria, la Regione provvede ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990.

**7.3.** Al termine della istruttoria, la struttura regionale competente adotta gli atti conseguenti per la concessione dei contributi ritenuti ammissibili.

## **8. Erogazione del contributo**

**8.1.** L'erogazione del contributo avviene a favore dei soggetti beneficiari in un'unica soluzione. La documentazione giustificativa della spesa sostenuta deve essere trasmessa alla Regione in sede di presentazione della domanda di contributo. Qualora alla data di presentazione della domanda, le spese non siano state ancora sostenute, il richiedente è tenuto ad allegare i preventivi di spesa e ogni altra documentazione utile alla quantificazione del danno. In tal caso la documentazione attestante la spesa sostenuta deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di erogazione del contributo, a pena di decadenza dal beneficio. Il suddetto termine può essere prorogato dalla Regione, previa istanza adeguatamente motivata.

**8.2.** La Regione si riserva la più ampia facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta.

## **9. Revoca del contributo**

**9.1** Il contributo è revocato qualora la Regione abbia conoscenza di fatti e circostanze che non avrebbero permesso la concessione del contributo, quali dichiarazioni mendaci rese in sede di presentazione della domanda, false attestazioni in ordine ai requisiti e simili, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## **10. Normativa sulla privacy**

**10.1.** La presentazione delle istanze di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Ai sensi della Disciplina Privacy, si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, di cui all'**Allegato 3** al presente atto.

## **11. Disposizione transitoria - Annualità 2026 – Dotazione finanziaria, modalità e termini per la presentazione delle domande**

**11.1.** Per l'annualità 2026:

- lo stanziamento complessivo destinato ai contributi di cui al presente atto è pari ad euro 250.000,00;
- le domande devono essere presentate esclusivamente on-line mediante la **piattaforma informatica regionale Bandi e Avvisi**, disponibile al seguente link: **<https://bandiavvisi.regione.lazio.it>**, entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.